

presentazione dell'istanza né il provvedimento di diniego la scrivente Commissione non è in grado di valutare l'osservanza dei termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra.....

Contro

Amministrazione resistente: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA)

Fatto

La sig.ra, vincitrice al concorso pubblico, per esami, per l'area amministrativa posizione ordinamentale C3, profilo amministrativo, indetto dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), al fine di potere controllare la correttezza delle procedure concorsuali e, conseguentemente, delle attribuzioni delle votazioni conseguite, ha presentato, in data 5 ottobre 2006, istanza di accesso ai seguenti documenti:

- *titoli delle prove scritte;*
- *elaborati di tutti i candidati;*
- *criteri di valutazione degli elaborati,*
- *titoli delle prove orali proposti ai candidati ammessi e presenti;*
- *criteri di valutazione delle prove orali,*
- *verbali delle operazioni concorsuali.*

L'amministrazione, con nota del 17 ottobre 2006, dopo avere accolto l'istanza ed avere invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il proprio diritto, ha negato l'accesso ai cartoncini recanti i dati anagrafici (data, luogo di nascita e di residenza) dei concorrenti dal momento che i predetti documenti contengono dati personali non ostensibili. L'IPSEMA ha, poi, consentito la sola visione, e non anche l'estrazione di copia, degli elaborati scritti di tutti i candidati, ivi comprese le prove dei candidati non risultati idonei alla prova orale, poiché ritiene che la sig.ra. non sia titolare di un interesse diretto, personale e concreto correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti. Specifica, infatti, l'amministrazione nel verbale di accesso che l'interesse protetto attiene alla verifica della prova orale e non alla comparazione valutativa degli elaborati scritti il cui esame è, pertanto, consentito al solo fine di visionare la correttezza procedurale dell'iter concorsuale.

Avverso tale parziale diniego, la sig.ra ha presentato, in data 20 novembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego dell'estrazione di copia degli elaborati di tutti i partecipanti alle

prove scritte. La ricorrente specifica, poi, nel ricorso di avere chiesto copia solo del nome e del cognome dei candidati al fine di verificare l'identificazione degli elaborati e non anche la data, il luogo di nascita e di residenza dei medesimi.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In base all'art. 12 , comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006, la ricorrente avrebbe dovuto comunicare il presente ricorso ai controinteressati, ove già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso. Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'estrazione di copia degli elaborati di tutti i concorrenti, pertanto, poiché i nominativi dei candidati ammessi alle prove orali e di quelli esclusi sono, generalmente, pubblici la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il presente ricorso (TAR Lazio , sez. I quater, n. 1668 del 2006)

Non essendo ciò avvenuto, la scrivente Commissione non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P. R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle Finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato***Fatto**

Il Sig., rappresentante legale dell'omonima ditta, in data 25 ottobre 2006 ha preso conoscenza del provvedimento dell'AAMS con cui si negava l'accesso alla documentazione relativa ad una serie di apparecchi videogiochi autorizzati ed alle relative perizie, in quanto all'ostensione ostava il diritto alla riservatezza delle ditte che avevano presentato domanda di autorizzazione, la genericità della richiesta concretante una forma di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e, infine, la circostanza che l'interesse dell'odierno ricorrente sarebbe venuto meno a seguito dell'ottemperanza dell'amministrazione medesima alle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato (di cui infra), autorizzando la messa in commercio del videogioco della ditta...

Avverso tale diniego, in data 18 novembre il sig. ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 27 novembre) lamentando l'illegittimità del diniego sotto vari profili, e motivando il proprio interesse sulla base del fatto che, nonostante le due citate pronunce favorevoli all'odierno ricorrente emesse sia dal TAR Emilia-Romagna, Sez. Parma, che dal Consiglio di Stato in secondo grado abbiano annullato il diniego di nulla osta alla messa in commercio del videogioco della ditta, il videogioco medesimo figurì ancora nell'elenco di quelli non autorizzati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che sono da ritenere controinteressate alla richiesta di accesso le ditte cui si riferiscono i documenti oggetto di richiesta di accesso da parte dell'odierno ricorrente e di cui non è dato conoscere gli estremi a causa della mancata allegazione della richiesta medesima al fascicolo depositato presso questa Commissione.

Poiché i dati delle suddette ditte sono verosimilmente in possesso dell'amministrazione resistente, quest'ultima ha l'onere di comunicare ai controinteressati il presente ricorso, al fine di consentire ad esse di formulare eventuali osservazioni ed opposizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificarlo ai controinteressati individuati nelle ditte cui si riferiscono i videogiochi oggetto di richiesta di accesso ai documenti.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola primaria statale didell'Istituto Comprensivo di, per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere, che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del 16 ottobre 2006, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, la signoraha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 27 novembre 2006, chiedendo di ordinare all'Istituto Comprensivo di in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il 29 novembre 2006, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Venendo al merito della questione, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale,

dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso.

Infatti, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6440, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi va risolto nel senso che l'interesse alla riservatezza si deve considerare recessivo a fronte dell'esercizio dell'accesso stesso per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla sua difesa. La riservatezza dei terzi, quindi, può essere destinata a cedere anche quando si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute del soggetto; ed infatti, l'accesso risulta essere consentito qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare risulti essere "di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Nel caso di specie, quindi, il presunto interesse alla riservatezza dei genitori degli alunni dovrà cedere all'interesse della signora ad ottenere l'accesso alle loro lettere, per le quali non risultano, tra l'altro chiari i motivi della richiesta segretezza, non essendone stato chiarito e specificato il contenuto. L'amministrazione, in ogni caso, dovrà provvedere a notificare il presente ricorso ai controinteressati.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai cointrointeressati

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare**Fatto**

Il Sig., in data 25 agosto 2006, che aveva partecipato ad un concorso per la nomina di dodici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con istanza di accesso richiedeva alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona, il rilascio di copia dello stampato, recante l'indicazione delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso.

L'amministrazione interessata, con nota del 4 settembre 2006, comunicava che la disciplina richiesta era indicata dall'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato ed integrato dall'art. 11 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Il Sig., ritenendo non ancora soddisfatta, in tal modo, la sua istanza di accesso, in data 18 settembre 2006, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della determinazione, a suo dire "elusiva", adottata dalla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di Ancona.

In data 4 ottobre 2006 perveniva alla scrivente Commissione una nota del ricorrente, che comunicava che l'amministrazione resistente gli aveva assicurato il prossimo rilascio del documento per il quale era stata formulata la suddetta istanza di accesso. Pertanto, la Commissione, il 9 ottobre 2006, ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Con ulteriore ricorso del 23 novembre 2006, il Sig. ha però comunicato di non avere ancora ricevuto copia del documento richiesto; e pertanto, ha chiesto a questa Commissione il riesame del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e tempestivo dal momento che risulta proposto entro 30 giorni decorrenti dal 30 ottobre 2006, data in cui si è formato il silenzio rifiuto ora impugnato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Infatti, in quanto partecipante ad un pubblico concorso, l'odierno ricorrente ha diritto di avere copia dello stampato recante il c.d. "estratto delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove scritte dei concorsi", poiché il suo interesse è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, poiché il richiedente manifesta interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

La richiesta di accesso formulata dal ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi alle prove concorsuali espletate dal ricorrente medesimo, non presentandosi alcuno dei limiti all'esercizio del diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Al riguardo, considerata la richiesta iniziale di accesso, ben può ritenersi che sul punto l'amministrazione con la sua inerzia abbia determinato il formarsi del silenzio rigetto che legittima l'odierno gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione ad esaminare la domanda d'accesso sulla base dei principi suindicati.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di Sulmona (AQ), in data 31 luglio 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 16 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 5 dicembre) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività della presentazione del ricorso. Invero, il silenzio dell'amministrazione si è perfezionato in data 30 agosto 2006 e, considerato che l'articolo

25 della l. n. 241/90 fissa in trenta giorni il termine per la proposizione del gravame decorrenti o dal diniego espresso ovvero dal formarsi del silenzio rifiuto, tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente: dr.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno direzione centrale personale**Fatto**

Il dr., medico capo della polizia di Stato, in data 6 ottobre 2006 si recava presso gli uffici del servizio personale della polizia di Stato chiedendo il rilascio di alcuni documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, compresa una nota della questura di Foggia che non veniva rilasciata perché riservata sino alla sua declassificazione. Successivamente, in data 13 ottobre, il dr.inviava una nota al Ministero dell'Interno per invitare l'amministrazione a fornire notizie in merito al documento in questione. Nonostante ulteriori sollecitazioni, e non avendo ottenuto risposta alcuna, il dr., in data 30 novembre ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di "permettere l'accesso alla nota in oggetto o qualsivoglia espressa determinazione", motivando nel senso di poter "stendere memorie difensive proprie riguardanti le motivazioni di detta pratica al momento non conoscibili". Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione una nota (datata 7 dicembre) con cui si ribadisce che la nota riservata della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente non è ostensibile sino a che la Questura stessa non provveda a declassificarla (trattandosi di documento secretato) e che il procedimento di trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 4, DPR n. 335/82 è momentaneamente sospeso.

Diritto

Il ricorso, formulato prima della nota dell'amministrazione del 7 dicembre (pervenuta a questa Commissione il 18 dicembre), è allo stato degli atti privo di un interesse attuale che ne legittimi la proposizione.

Dall'atto introduttivo, invero, risulta da una parte che il dr. ha chiesto l'intervento di questa Commissione al fine di formalizzare la risposta fornita per le vie brevi dal Ministero dell'Interno circa la non accessibilità della nota della Questura di Foggia contenuta nel fascicolo personale del ricorrente in quanto secretata, dall'altra che la conoscenza del documento richiesto dal dr. è funzionale alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente in merito al procedimento per il trasferimento d'ufficio avviato nei suoi confronti dall'amministrazione resistente.

La nota del 7 dicembre u.s. del Ministero, quindi, differisce l'accesso al documento richiesto sino alla sua declassificazione da documento secretato e, contestualmente sospende il procedimento di cui al comma 4, del DPR n. 335/82. La sospensione del procedimento d'ufficio avviato nei confronti del dr., pertanto, fa temporaneamente venir meno l'interesse ad accedere da parte del ricorrente il quale, peraltro, potrà ricorrere anche avverso il differimento disposto dal Ministero non solo al TAR (come indicato nella nota del Ministero) ma anche a questa Commissione, conformemente al disposto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile, invitando la Questura di Foggia a fornire chiarimenti sulle ragioni poste a fondamento della secretazione della nota del 14 giugno 2006.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 DICEMBRE 2006

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, palazzo Viminale

Fatto

Il Sig., segretario generale della, a seguito del comunicato, successivo alla seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, della Presidenza del Consiglio con il quale si dava notizia che “in considerazione dei prioritari e impegnativi compiti che le Forze di polizia sono chiamate a svolgere (criminalità estiva, esiti dell'indulto e sorveglianza di obiettivi sensibili) esse non potranno essere impegnate nell'esecuzione dei decreti di sfratto”, e della notizia secondo la quale il Sottosegretario alla Presidenza On. Enrico Letta dichiarava che “il Governo ha dato indicazione ai prefetti di bloccare nel periodo estivo l'esecuzione degli sfratti”, ha presentato, in data 29 settembre 2006, istanza di accesso alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno in esecuzione della decisione assunta nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri citata. Sostiene il sig. nell'istanza che la visione e l'eventuale estrazione di copia dei documenti sono necessarie per impartire istruzioni alle oltre 200 sedi territoriali aderenti alla, anche con riferimento a situazioni di diritto intertemporale.

A seguito del diniego con il quale il Ministero rileva che il documento richiesto rientra in una delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in base al Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, nell'art. 3, lett. d) relativo “agli atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza”, il sig., in data 19 ottobre 2006, ha reiterato la

precedente istanza. Argomenta il segretario generale della che le istruzioni impartite a seguito di situazioni contingenti non siano incluse tra i documenti sottratti all'accesso in base alla norma secondaria citata, e che le istruzioni concernenti il rilascio della forza pubblica per l'assistenza degli ufficiali giudiziari nelle esecuzioni di rilascio non possano rientrare tra i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini prevenzione e repressione della criminalità.

Avverso il provvedimento meramente confermativo del precedente diniego del 16 novembre 2006, il sig., ha presentato, in data 1 dicembre 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla medesima di ordinare all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno l'esibizione delle istruzioni emanate dal predetto Dicastero riguardo l'uso della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili durante l'estate 2006.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Osserva la scrivente Commissione che le istruzioni, sia pure aventi una durata limitata nel tempo, relative alla destinazione momentanea della Forza pubblica in particolari settori ritenuti prioritari dagli organi di Governo in considerazioni del verificarsi di circostanze straordinarie e la loro conseguente sottrazione ad attività ordinarie, quali l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, attengono all'impiego ed alla mobilità del personale e, dunque, ai casi di esclusione previsti dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, dall'art. 3, lett. d). In effetti, la temporaneità del provvedimento, così come sostenuto dal ricorrente, non implica la sua estraneità ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Del resto proprio il carattere transitorio del provvedimento induce a ritenere superate le motivazioni apposte a fondamento dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE